



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

*CATALOGAZIONE DELLE DELIBERE ANAC
IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ*



L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella propria attività istituzionale, si confronta con tutti i soggetti coinvolti e interessati all'ambito dell'applicazione delle complesse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo n. 39/2013.

Al fine di supportare l'attività degli *stakeholders*, dei soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2013 nonché dell'attività stessa dell'Autorità, è stata quindi effettuata una ricognizione ragionata delle delibere dell'Autorità adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità.

Sommario

Il documento è composto dalle seguenti sezioni:

Sezione n. 1: Tabella sinottica di riepilogo: presenta una tabella sinottica nella quale, in relazione ad ogni fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità recata dalle disposizioni del d.lgs. 39/2013, vengono indicati: a) il riferimento normativo del d.lgs. n. 39/2013 nel quale è contenuta l'ipotesi; b) le pronunce dell'Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva.

Sezione n. 2: Focus su pronunce dell'ANAC relative a specifiche fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità: contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Sezione numero 1

Tabella sinottica di riepilogo

<i>Ipotesi</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Pronunce dell'ANAC pubblicate</i>	<i>Link delibere</i>
Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	Articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 306/2020 Delibera n. 685/2020 Delibera n. 782/2020 Delibera n. 121/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-306-del-01-aprile-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-685-del-29-luglio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-782-del-07-ottobre-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-121-del-9-marzo-2022
Inconferibilità di incarichi per provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione di destinazione o per pregresso svolgimento di attività professionale in favore della medesima	Articolo 4 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 150/2020 Delibera n. 376/2021 Delibera n. 630/2021 Delibera n. 669/2021 Delibera n. 676/2021 Delibera n. 161/2022 Delibera n. 272/2022 Delibera n. 326/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-150-del-19-febbraio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-376-del-05-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-630-del-15-settembre-2021.pdf https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-669-del-28-settembre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-676-del-6-ottobre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-161-del-30-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-272-del-7-giugno-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-326-del-13-luglio-2022

<p>Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati</p>	<p>Articolo 5 del d.lgs. n. 39/2013</p>	<p>Delibera n. 237/2020 Delibera n. 713/2020</p>	<p>https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-237-del-19-febbraio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-713-del-04-agosto-2020</p>
<p>Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</p>	<p>Articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013</p>	<p>Delibera n. 445/2020 Delibera n. 65/2021 Delibera n. 207/2021 Delibera n. 271/2021 Delibera n. 386/2021 Delibera n. 399/2021 Delibera n. 400/2021 Delibera n. 439/2021 Delibera n. 491/2021 Delibera n. 507/2021 Delibera n. 677/2021 Delibera n. 691/2021 Delibera n. 157/2022 Delibera n. 159/2022 Delibera n. 244/2022 Delibera n. 296/2022</p>	<p>https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-445-del-27-maggio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-65-del-20-gennaio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-207-del-03-marzo-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-271-del-30-marzo-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-386-del-27-aprile-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-399-del-19-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-400-del-19-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-439-del-26-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-491-del-16-giugno-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-507-del-16-giugno-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-677-del-6-ottobre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-691-13-ottobre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-157-del-30-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-159-del-30-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-244-del-18-maggio-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-296-del-21-giugno-2022</p>
<p>Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali</p>	<p>Articolo 9 del d.lgs. n. 39/2013</p>	<p>Delibera n. 211/2020</p>	<p>https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-211-del-19-febbraio-2020</p>

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali	Articolo 11 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 64 /2021 Delibera n. 256/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-64-del-20-gennaio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-256-del-18-maggio-2022
Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali	Articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 580/2021 Delibera n. 105/2022 Delibera n. 286/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-580-del-28-luglio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-105-2-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-286-14-giugno-2022

Sezione numero 2

Focus su pronunce dell'ANAC relative a specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità

Focus relativi alle fattispecie di inconferibilità previste dal d.lgs. 39/2013

Articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; (lettera così modificata dall'art. 1 della legge n. 35 del 2022) b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di

incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 306 del 1 aprile 2020

La situazione di inconferibilità derivante da intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati catalogo di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 cessa di diritto ove venga pronunciata sentenza di proscioglimento.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-306-del-01-aprile-2020>

DELIBERA n. 685 del 29 luglio 2020

La comunicazione in via formale dell'interessato all'amministrazione di appartenenza della sopravvenienza di una sentenza di condanna a suo carico determina il dies a quo a partire dal quale si applica l'inconferibilità nella durata prevista dall'art.3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-685-del-29-luglio-2020>

DELIBERA n. 782 del 7 ottobre 2020

Si applica l'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 all'incarico di Presidente - dotato di deleghe gestionali dirette - del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, qualificabile come ente pubblico non economico di livello provinciale ex art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-782-del-07-ottobre-2020>

DELIBERA n. 121 del 9 marzo 2022

Il dies a quo del decorso del periodo di interdizione, ex art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, coincide con la data del primo atto con cui l'amministrazione - presso cui presta servizio il dipendente interessato - manifesta la propria conoscenza della sentenza di condanna. È, infatti, da tale momento che l'ente è, ragionevolmente, tenuto ad attivarsi per verificare la sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità e per adottare i relativi atti consequenziali.

Si applica, in ogni caso, la disciplina dettata dall'art. 35bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al caso in cui il dipendente condannato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, abbia scontato il periodo di inconferibilità dettato dall'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

In senso conforme cfr. Del. n. 159 del 27 febbraio 2019

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-121-del-9-marzo-2022>

Articolo 4 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

“A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali,

regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 150 DEL 19 FEBBRAIO 2020

La fattispecie recata dall'art. 4, co. 1 lett. a), del d.lgs. n. 39/2013 è applicabile solo a coloro che provengano da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione- ente pubblico conferente l'incarico, tale divieto, viceversa, non opera verso coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche nell'ambito degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Nel caso in esame si esclude la riconducibilità del Consorzio nella categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione conferente l'incarico in questione poiché il Consorzio è “ente in house” di una serie di pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, infatti, occorre considerare quanto già affermato da questa Autorità - cfr. delibera n. 718/2018 - in un caso analogo ove l'ente (di provenienza) assumeva il ruolo di “longa manus” della pubblica amministrazione: “nel caso esaminato, non ci troviamo nel mondo delle imprese private che hanno un rapporto con l'amministrazione perché sono da questa regolate o finanziate e possono avere interesse a condizionarne l'azione in senso favorevole ai propri interessi, ma in quello, opposto, dell'amministrazione in senso ampio”.

Tenuto, dunque, conto della composizione societaria, delle funzioni svolte e dell'assenza dello scopo di lucro nella finalità del Consorzio, si nega in radice la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che vi sia quel conflitto tra interessi pubblici e privati che la preclusione in parola intendeva disciplinare e arginare. Si trascurerebbe, dunque, la ratio della norma ad estendere il più gravoso regime di preclusioni in assenza dalla necessità di approntare una tutela maggiormente incisiva, tenuto conto del fatto che non si palesa il rischio che il soddisfacimento dell'interesse privato venga anteposto a quello pubblico”.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-150-del-19-febbraio-2020>

DELIBERA n. 376 del 5 maggio 2021

L'incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni e/o negli enti pubblici, ai fini dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, rileva nell'ipotesi in cui, da una verifica effettuata in concreto, risulti ad esso riconducibile l'esercizio di competenze di amministrazione e di gestione idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell'ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari dei poteri di regolazione e/o finanziamento.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-376-del-05-maggio-2021>

DELIBERA n. 630 del 15 settembre 2021

Si applica l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39 nel caso in cui il soggetto interessato, in provenienza, abbia svolto, nei due anni precedenti, una stabile attività professionale a favore dell'ente che conferisce l'incarico dirigenziale esterno qualora quest'ultimo sia relativo al medesimo settore o allo stesso ufficio che aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-630-del-15-settembre-2021.pdf>

DELIBERA n. 669 DEL 28 SETTEMBRE 2021

Non è integrata la fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 quando un soggetto, già dipendente pubblico, abbia reso, in regime di distacco, in favore della stessa pubblica amministrazione conferente l'incarico dirigenziale di destinazione un'attività professionale. La ratio sottesa alla fattispecie citata è, infatti, assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa, innestandosi strutturalmente nella pubblica amministrazione finanziatrice e/o regolante.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-669-del-28-settembre-2021>

DELIBERA n. 676 del 6 ottobre 2021

La pregressa attività di supporto al responsabile unico del procedimento - resa nei confronti dell'amministrazione conferente l'incarico - costituisce "attività professionale" per l'operatività dei divieti di cui agli artt. 4 e 9 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, richiedendo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore oggetto dell'incarico e che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente.

In senso conforme cfr. Del. n. 207 del 13 marzo 2019

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-676-del-6-ottobre-2021>

DELIBERA n. 161 del 30 marzo 2022

Si applica l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39 nel caso in cui il soggetto interessato, in provenienza, abbia svolto, nei due anni precedenti, una stabile attività professionale, quale l'incarico di supporto al RUP, a favore dell'ente che conferisce l'incarico dirigenziale esterno qualora quest'ultimo sia relativo al medesimo settore o allo stesso ufficio che aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

In senso conforme cfr. Del. nn. 630 del 15 settembre 2021 e 676 del 6 ottobre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-161-del-30-marzo-2022>

DELIBERA n. 272 del 7 giugno.2022

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 nel conferimento di un incarico di Responsabile comunale a favore di un soggetto che abbia svolto in proprio attività professionale - di carattere non occasionale - retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico. A tal riguardo, va rilevato che quest'Autorità ha già evidenziato che "Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013".

In senso conforme cfr. Del. nn. 1001 del 21 settembre 2016, 925 del 13 settembre 2017 e 630 del 15 settembre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-272-del-7-giugno-2022>

DELIBERA n. 326 del 13 luglio 2022

Si applica l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39 al caso in cui il soggetto interessato, in provenienza, abbia svolto, nei due anni precedenti, attività professionale in proprio presso l'ente conferente l'incarico dirigenziale esterno qualora quest'ultimo sia relativo al medesimo settore o allo stesso ufficio.

In senso conforme cfr. Del. n. 630 del 15 settembre 2021 e n. 676 del 6 ottobre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-326-del-13-luglio-2022>

Articolo 5 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 237 DEL 19 FEBBRAIO 2020

Non si applica l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora il candidato ad assumere l'incarico di Direttore Amministrativo di un'azienda sanitaria locale abbia svolto, in provenienza, un incarico dirigenziale nell'ambito di una clinica convenzionata con il sistema sanitario di un'altra regione.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-237-del-19-febbraio-2020>

DELIBERA n. 713 DEL 4 AGOSTO 2020

Si applica il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ai dirigenti tecnico-amministrativi, non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria, che operano nel contesto delle aziende ospedaliere.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-713-del-04-agosto-2020>

Articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

“1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 445 DEL 27 MAGGIO 2020

Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconfiribile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconfiribile.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-445-del-27-maggio-2020>

DELIBERA n. 65 DEL 20 GENNAIO 2021

Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti di un Comune, rilevante per l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, deve farsi riferimento al nuovo sistema di contabilità demografica effettuato dall'ISTAT attraverso il censimento permanente della popolazione delle abitazioni, sulla base del quale è dichiarata la popolazione legale.

In senso difforme cfr. orientamento n. 83 del 2014

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-65-del-20-gennaio-2021>

DELIBERA n. 207 DEL 3 MARZO 2021

Non sussistono le ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1 lettera d) e comma 2, lettera d) del d.lgs. n.39/2013 qualora colui che sia stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico assuma l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, nelle ipotesi previste dall'art. 11 comma 11 del d.lgs. 175/2016.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-207-del-03-marzo-2021>

DELIBERA n. 271 del 30 marzo 2021

È configurabile una situazione di controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, laddove si riconosca ad una pubblica amministrazione/ente pubblico il potere di nominare i vertici o i componenti degli organi di un ente di diritto privato, tanto in via diretta, quanto in via indiretta, ovvero per il tramite di un'altra società. Nella delibera in esame si è scrutinata l'applicabilità, in particolare, dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-271-del-30-marzo-2021>

DELIBERA n. 386 del 27 aprile 2021

Le società che gestiscono centri termali quando erogano prestazioni medico specialistiche nonché riabilitive (a titolo esemplificativo quelle di riabilitazione neuromotoria e di idrokinesiterapia), in regime di accreditamento con il sistema sanitario regionale rientrano nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", ai sensi del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39, venendo soddisfatti i requisiti di governance e quello funzionale teso a soddisfare l'interesse collettivo previsti dalla norma. Pertanto è stata riconosciuta la piena operatività del divieto di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-386-del-27-aprile-2021>

DELIBERA n. 399 del 19 maggio 2021

Si applica l'ipotesi di inconferibilità dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 anche nel caso in cui il Presidente rinunci alla titolarità delle deleghe gestionali dirette, successivamente al conferimento dell'incarico. Ciò in quanto, trattandosi di inconferibilità e, dunque, di un vizio originario e genetico del conferimento, non è consentita un provvedimento di sanatoria di tale illegittimità.

La carica di amministratore unico rientra nella definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", di cui all'art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 poiché la titolarità di poteri gestionali risulta insita nell'incarico in esame.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-399-del-19-maggio-2021>

DELIBERA n. 400 del 19 maggio 2021

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013 qualora colui che sia stato consigliere regionale assuma l'incarico di commissario straordinario di ente pubblico di livello regionale, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-400-del-19-maggio-2021>

DELIBERA n. 439 del 26 maggio 2021

Le fondazioni di partecipazione rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e, in particolare, nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" allorquando ricorrano le condizioni (requisito di governance e requisito funzionale) prescritte dall'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39 del 2013 [In tale ipotesi si era valutata l'operatività della causa di inconferibilità recata dall'art. 7 del citato decreto].

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-439-del-26-maggio-2021>

DELIBERA n. 491 del 16 giugno 2021

L'incarico di Presidente rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all'art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in presenza di deleghe gestionali dirette. È da considerarsi quale delega gestionale diretta, l'attribuzione al

Presidente della qualifica di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Tale mansione determina, infatti, la titolarità di rilevanti poteri di organizzazione, gestione e controllo connessi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal testo di legge in materia di sicurezza del lavoro.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-491-del-16-giugno-2021>

DELIBERA n. 507 del 16 giugno 2021

L'incarico di Commissario straordinario di nomina prefettizia non rileva ai fini della configurabilità delle fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. Tale incarico - assunto ai sensi degli artt. 141 e ss. TUEL - pur sostituendo un organo politico, per le modalità di nomina e la natura non politica dei poteri ad esso attribuiti, non può essere assimilato all'incarico politico che va a sostituire, con ciò venendo meno il passaggio tra carica politica e incarico amministrativo sotteso alla causa di inconferibilità in questione.

Le associazioni di diritto privato, non vigilate, né finanziate, né regolate dall'interesse pubblico, ovvero nelle quali non viene esercitato da parte dell'amministrazione pubblica il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli stessi (nel caso di specie ci si riferisce a enti che svolgono attività di natura sindacale a tutela degli interessi dei propri associati), non rientrano negli enti destinatari delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-507-del-16-giugno-2021>

DELIBERA n. 677 del 6 ottobre 2021

L'Autorità, valutando la sussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. D) del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento dell'incarico di Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico, ha scrutinato i poteri connessi al suddetto incarico, precisando che: "Al riguardo, per quanto attiene alle principali competenze statutarie del Presidente [...] le stesse attengono: - alla convocazione, presidenza e controllo sul regolare svolgimento delle riunioni del CdA [...]; - alla firma sociale libera e rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi [...].

Per ciò che attiene, in particolare, a quest'ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società. In altro caso, infatti, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021) [...] Nel caso in esame, dunque, considerando congiuntamente tutti gli aspetti che precedono, ossia: il potere di firma sociale libera del Presidente, l'assenza allo stato di un Direttore Generale ed anche (ma non solo) i poteri del CdA, si può ritenere che il Presidente rientri nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013".

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-677-del-6-ottobre-2021>

DELIBERA n. 691 del 13 ottobre 2021

L'incarico di Presidente, al fine dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. D del d.lgs. n. 39/2013, è sussumibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 allorquando lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. È da considerarsi quale delega gestionale diretta il potere di firma attribuito al Presidente, implicando il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente.

Inoltre, fermo restando quanto precede, anche volendo guardare alle competenze del Consiglio di Amministrazione presieduto dal soggetto in questione, si rileva lo Statuto attribuisca al CdA della Fondazione l'esercizio di “tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione”, comprese le delibere inerenti accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, incrementi di patrimonio, impiego del patrimonio in valori mobiliari o in beni immobili. Con riferimento a tali aspetti, si ricorda che, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, il giudice amministrativo ha motivato l'applicazione del regime di inconferibilità al Presidente di un ente, per il solo fatto che fosse membro del Comitato direttivo dell'ente stesso cui lo statuto attribuiva importanti funzioni di gestione. Al riguardo si deve rilevare che nel caso in esame, a fronte dell'ampia formulazione dello statuto - secondo cui il CdA ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli affari che vengono deliberati - vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente, elemento ritenuto di per sé significativo ai fini dell'inconferibilità anche dal precedente ANAC sopra citato. Si consideri, in ogni caso, che il CdA, come visto sopra, è investito anche di decisioni gestorie alquanto incisive (es. delibere inerenti accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, incrementi di patrimonio, impiego del patrimonio in valori mobiliari o in beni immobili)”.

In senso conforme cfr. Del. n. 491 del 16 giugno 2021 e n. 667 del 6 ottobre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-691-13-ottobre-2021>

DELIBERA n. 159 del 30 marzo 2022

Il Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico soggiace alla disciplina di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 nel caso in cui sia dotato di deleghe gestionali dirette; per valutarne il possesso occorre avere riguardo al riparto di competenze stabilito nello statuto e in eventuali atti successivi, quali deleghe di funzioni o procure.

L'eventuale temporanea attribuzione di poteri gestionali ulteriori che, però, trovino giustificazione e fondamento nello svolgimento di incarichi aggiuntivi, assunti ad interim da parte del medesimo soggetto, non rileva nell'ottica di qualificare l'incarico presidenziale. (Nel caso di specie, il Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico, privo di deleghe gestionali dirette, ha assunto, ad interim ed in ragione di circostanze eccezionali, il ruolo di direttore generale, dotato, invece, di poteri gestori. Non si è ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 poiché tale disposizione richiede che “il” Presidente del CdA sia dotato dei predetti poteri affinché sia integrata la preclusione in parola).

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-159-del-30-marzo-2022>

DELIBERA n. 157 del 30 marzo 2022

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora, senza rispettare il prescritto periodo di raffreddamento di un anno, un componente dell'organo di indirizzo di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, venga nominato liquidatore di un ente di diritto privato in controllo pubblico di una provincia della medesima regione.

La figura del liquidatore, per le funzioni svolte e in ragione degli ampi poteri gestori - seppur funzionali allo scioglimento della società - può essere equiparata a quella dell'organo che va a sostituire, ossia all'amministratore unico o all'amministratore delegato, tenuto conto che l'art. 1, co. 2, lett. l), parla di "incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di ogni altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

In senso conforme cfr. Orientamenti nn. 21 e 22 del 28 maggio 2014, n. 56 dell'11 luglio 2014, Del. n. 1204 del 22 novembre 2017.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-157-del-30-marzo-2022>

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora il liquidatore di un ente di diritto privato in controllo pubblico di una provincia venga nominato presidente con deleghe di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 15mila abitanti, della medesima regione.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-157-30-marzo-2022>

DELIBERA n. 244 del 18 maggio 2022

Si applica il d.lgs. n. 39/2013 alla figura del commissario liquidatore laddove sia riconducibile alla categoria di incarichi descritti nell'art. 1, co. 2, lett. l) del medesimo d.lgs.. A tal fine occorre valutare il possesso di "deleghe gestionali dirette".

In senso conforme cfr. Del. nn. 233/2017 ,1204/2017 e 269/2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-244-del-18-maggio-2022>

DELIBERA n. 296 del 21 giugno 2022

Sussiste l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora, senza rispettare il prescritto periodo di raffreddamento di un anno, l'Amministratore Unico di un ente di diritto privato in controllo pubblico venga nominato Presidente con deleghe di un ente di diritto privato in controllo pubblico nella medesima regione.

In senso conforme cfr. Del. n. 677 del 6 ottobre 2021.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-296-del-21-giugno-2022>

Focus relativi alle fattispecie di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013

Articolo 9 del d.lgs. n. 39/2013: incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 211 del 19 febbraio 2020

Si applica l'art. 9 del d.lgs. n. 39 del 2013 ad una fondazione di partecipazione che risulti qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico" secondo la definizione dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39 del 2013 allorquando, pur se la maggioranza del capitale sociale è posseduto dai privati, spetta ad una pubblica amministrazione o ad un ente pubblico il potere di nominare i vertici o i componenti degli organi.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-211-del-19-febbraio-2020>

Articolo 11 del d.lgs. n. 39/2013: incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

“1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 64 del 20 gennaio 2021

L'incarico di Presidente rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in presenza di deleghe gestionali dirette. Sono da considerarsi quali deleghe gestionali dirette, a titolo esemplificativo, l'attribuzione al Presidente del potere di: firmare i contratti, gli altri atti e la corrispondenza; firmare gli addebiti di contribuzione; promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza; ordinare i pagamenti e le riscossioni.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-64-del-20-gennaio-2021>

DELIBERA n. 256 del 18 maggio 2022

Sussiste quindi l'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di Presidente di una Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e quello di Presidente del CdA di una società in controllo pubblico da parte di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti sito nella stessa Regione della CCIAA.

In senso conforme cfr. delibera ANAC n. 1185 del 19 dicembre 2018

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-256-del-18-maggio-2022>

Articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013: incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

“1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 580 del 28 luglio 2021

Quanto all'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l'ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l'orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell'assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l'ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall'art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». L'orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell'art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale».

Applicando tali principi di diritto, l'Autorità ha escluso nel caso di specie la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 12, co. 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 giacché *“In base a quanto fin qui riportato ed in particolare alle funzioni concretamente e specificatamente attribuite all'arch. [...], si ritiene che la P.O. sopra esaminata, conferita ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2016-2018 - e non ai sensi dell'art. 109, comma 2, del TUEL -, non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013, e che, pertanto, non sia integrata la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. 39/2013.*

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-580-del-28-luglio-2021>

DELIBERA n. 105 del 2 marzo 2022

Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. 8 aprile 2013 n.39 qualora un incarico di responsabilità, alla luce dell'analisi concreta delle funzioni ad esso connesse, non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettere j) e k) del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-105-2-marzo-2022>

DELIBERA n. 286 del 14 giugno 2022

Non si applica l'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ad un titolare di contratto di collaborazione con un ente di diritto privato in controllo pubblico che non eserciti i poteri e le competenze di gestione e amministrazione tipiche degli incarichi dirigenziali, per come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. j) e k) del medesimo decreto legislativo.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-286-14-giugno-2022>